

STATUTO DI "JUVENILIA - APS"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - Costituzione e Durata

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, l'Associazione di promozione sociale "JUVENILIA - APS", operante nei settori artistico, sociale, ricreativo, spirituale, culturale e sportivo. L'Associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, senza scopo di lucro neppure indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede legale in Trevi nel Lazio, Viale Cesare Battisti n. 20.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - Scopo e Finalità

L'associazione ha lo scopo di esercitare una o più attività di interesse generale per il perseguimento a favore dei soci come pure di terzi, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, fondandosi su principi di democrazia, ispirazione evangelica e uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà e di promozione sociale.

ART. 3 - Attività

Le attività di interesse generale perseguite dall'associazione, ex. art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in via principale e non esclusiva sono:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, per la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

-organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

formazione extrascolastica per prevenire la dispersione scolastica, il bullismo e contrastare la povertà educativa;

-organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

-iniziative di beneficenza e sostegno a distanza, in particolare per persone svantaggiate;

-iniziative di solidarietà sociale con interventi personalizzati a favore dei nuclei familiari più fragili e a rischio di povertà.

L'associazione, nello specifico, promuove attività in ambito musicale, letterario poetico e teatrale; iniziative sulle tradizioni popolari con laboratori a carattere intergenerazionale e sui "mestieri antichi e nuovi"; meeting della gioventù; palio gastronomico per la promozione dei prodotti tipici e la socializzazione delle comunità locali; festival della poesia e della pittura locale; giornate di valorizzazione delle bellezze naturalistiche del territorio; cineforum a tema nelle scuole primarie e secondarie; compagnia teatrale intergenerazionale; giornalino e web-radio.

L'Associazione potrà, inoltre:

-organizzare di incontri, seminari, corsi di formazione.

-partecipare a scambi culturali, sociali e formativi con altri organismi italiani, europei ed extraeuropei.

-collaborare, anche tramite appositi convenzionamenti o qualunque altra forma di collaborazione, con enti privati e pubblici interessati alle medesime tematiche.

-realizzare pubblicazioni periodiche e pubblicare atti di convegni, seminari anche avvalendosi dell'apporto di studiosi e/o ricercatori esterni.

-partecipare a bandi di concorsi pubblici a livello locale, nazionale ed europeo per il finanziamento di attività connesse alle finalità dell'Associazione.

-chiedere tutti i riconoscimenti europei, statali, regionali, provinciali e comunali utili al perseguimento dei fini dell'Associazione.

-coordinarsi ed eventualmente associarsi ad organismi comunitari o internazionali impegnati nel campo della formazione interprofessionale.

-partecipare, quale socio, ad altre fondazioni e/o associazioni e/o enti aventi scopi analoghi sia in Italia che all'estero.

-esercitare anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione della pubblica opinione in linea con le sue finalità, a tal fine si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - Soci

L'Associazione ha soci ordinari e onorari.

Alla categoria dei soci ordinari, in numero non inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo Settore, appartengono coloro che sono stati i fondatori avendo sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e quanti ne faranno richiesta. A seguito della presentazione della domanda di ammissione, contenente l'adesione ai principi del presente Statuto e la condivisione degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo valuterà l'accoglimento della domanda che avrà effetto dopo la relativa delibera. In caso di diniego alla ammissione il relativo provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato che potrà entro sessanta giorni rivolgersi ai Probiviri.

Potranno essere nominati soci onorari quanti, svolgendo professioni attinenti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, avranno contribuito con il loro prestigio personale e professionale allo sviluppo del prestigio dell'Associazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi. I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto in assemblea.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 5 - Diritti e doveri del socio

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, anche in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti interni, nonché alla nomina degli organi direttivi;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota, non inferiore al minimo stabilito. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Sociario

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'Associazione, salvo le imprescindibili esigenze di riservatezza professionale di ciascun associato. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche solo previo assenso degli interessati.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e comunque per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello Statuto, di regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- morte del socio.

ART. 6 - Dimissioni ed esclusione dei soci

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere comunicato con tempestività al socio, che potrà rivolgersi al Collegio dei probiviri, e poi ratificato dalla prima Assemblea ordinaria regolarmente convocata, nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato e si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART.7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il vice Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei probiviri

ART. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea di tutti i soci è l'organo sovrano dell'Associazione, con potere deliberativo. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su quanto riservato alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente e il vice Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- eleggere il Collegio dei probiviri, nel rispetto del relativo regolamento interno;
- approvare ogni anno il rendiconto e il preventivo economico-finanziario;
- approvare ogni anno la programmazione delle attività;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

ART. 9 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente dell'Associazione e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario

~~social~~
della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo, di norma, una volta all'anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, del nuovo preventivo e delle attività previste per il nuovo anno.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due altri soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è effettuata volta per volta dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo stabilendone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nella convocazione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio può eleggere al proprio interno un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o mail da inviare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea per provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

AVUL
AP Tale
ne Sociale
ART. 12 - Collegio dei probiviri

E' composto da tre membri, soci o esperti esterni, ed ha il compito di valutare i casi di esclusione dei soci esprimendo parere vincolante, nonché di dirimere eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione

ART. 13 - Controversie

I soci s'impegnano a rimettere qualunque controversia in via preliminare alla decisione del Collegio dei Probiviri che deciderà nel merito, attenendosi ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone esterne all'Associazione, con criteri di competenza.

L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 15 - Risorse economiche e Fondo comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni o Enti pubblici nazionali o sovranazionali, di privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- finanziamenti dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- LIA
ne Sociale
10/00/14
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, spettacoli, attività ludiche, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre in tempo utile il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea affinché questa lo approvi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per la gestione economico-finanziaria delle attività dell'Associazione e relative incombenze, il Consiglio direttivo può eleggere al suo interno un Tesoriere che resta in carica lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

ART. 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e ai rendiconti annuali.

Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera averne copia dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

LIA
ne Sociale

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - Foro competente

La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Frosinone.

ART. 20 - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea straordinaria del 28/09/2020

Il Presidente dell'Assemblea

I membri del Consiglio direttivo

Roberto France

Daniela Salvatorelli

Filippo Di

Giorgia Ricci

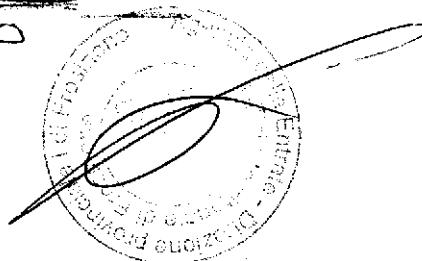
Maurizio P. P.

Benvenuto

REGISTRATO FROSINONE II 7 OTT. 2020

N. 1561 SERIE LU

IMPORTO 200,00



ADDETTO AL SERVIZIO
Rosa Calicchia